



**Contributo del BIN-Italia al dibattito parlamentare in merito
al ddl 3594 in tema di “contrasto alla povertà e riordino della
prestazioni”**

**Camera dei Deputati - Commissioni riunite XI e XII - audizione del
14.3.2016**

Il provvedimento indicato in oggetto mira a introdurre nell'ordinamento una misura di contrasto alla povertà, mediante una razionalizzazione delle misure esistenti e una graduale estensione dei beneficiari.

La scrivente associazione intende manifestare, in linea di principio, la propria adesione agli intendimenti espressi nel disegno di legge in oggetto. Condivide infatti l'obiettivo dell'istituzione di una misura nazionale, di competenza statale con il concorso in via sussidiaria delle Regioni, di effettivo contrasto alla povertà, condizione quest'ultima che riguarda fasce sempre più ampie di popolazione. Non vi è dubbio infatti che l'Italia rimane ancora oggi uno dei paesi più arretrati in merito alle politiche di contrasto alla povertà e lontanissimo dagli altri paesi europei nel definire un diritto universale di sostegno del reddito che non riguardi esclusivamente il contrasto alla povertà.

La grande maggioranza dei paesi appartenenti alla UE infatti dispone di misure di sostegno economico destinate ai cittadini nei momenti di bisogno, strutturate normalmente mediante l'attribuzione di risorse monetarie sufficienti (e di servizi sociali di qualità) per condurre un'esistenza libera e dignitosa, a chiunque si trovi nella condizione di non disporre di redditi adeguati. Tali misure vengono solitamente designate con l'espressione “reddito minimo garantito” (RMG) o altre equivalenti ed hanno come primo obiettivo quello di definire una soglia economica sotto la quale nessun essere umano deve “scivolare”.

Questi provvedimenti mirano a rafforzare la coesione e la solidarietà sociale e quindi a rafforzare il legame tra cittadini, impedendo che, con la creazione di **una sottoclasse di emarginati** e/o di disoccupati stabili, vengano alterati il gioco democratico e l'effettiva partecipazione alla sfera pubblica. In quest'ottica, pur essendo il RMG generalmente connesso - soprattutto in Europa - alle politiche di occupazione e crescita, si richiama a quella tradizione di pensiero, di natura eminentemente filosofica o di teoria politica, che ha cercato di definire i

presupposti, anche di ordine sociale, di una società giusta e partecipativa.

L'Italia, come è noto, è uno dei pochi Paesi europei ad essere totalmente privo di un misura di salvaguardia dei minimi vitali. Neppure sotto la spinta emergenziale della più grave crisi economica del dopoguerra si è riusciti, fino ad oggi, a reperire le risorse necessarie e ad indirizzare il processo decisionale pubblico in tal senso. La “risposta italiana alla crisi” si è limitata a deboli misure di contrasto alla povertà assoluta (del tipo social card) o a misure redistributive (anche in questo caso non particolarmente generose) che hanno coinvolto una platea ben determinata di lavoratori dipendenti, lasciando ancora una volta esclusi coloro che non percepiscono alcun reddito o che hanno redditi da lavoro discontinui.

Una lotta efficace alla povertà dovrebbe, ad avviso della scrivente, muovere innanzi tutto da una riconsiderazione critica della sostanziale inazione e dell'insufficiente sforzo fin qui compiuto a tutti i livelli decisionali. D'altra parte i risultati di questa prolungata inazione sono fin troppo noti per doverli ricordare in questa sede: 10 milioni di italiani in condizione di povertà relativa, quasi 20 milioni in condizione di rischio di esclusione sociale, tasso di disoccupazione al 13% con punte di quasi il 50% tra i giovani, 3 milioni di giovani inattivi.

Venendo all'esame del provvedimento in discussione in questa sede è ovviamente molto agevole rilevare, a fronte della situazione descritta, l'insufficiente impegno finanziario fin qui preventivato. I costi per un reddito minimo garantito, nella misura definita dai disegni di legge depositati nel corso della presente Legislatura, sono stati stimati dall'Istat in misura variabile tra i 14,5 e i 23,5 miliardi (si veda la [memoria depositata dall'Istat](#) in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Lavoro del Senato l'11 giugno 2015) - a fronte di ciò la dotazione di cui all'art. 1, comma 386 legge 208/2015 prevista per “contrastare la povertà” appare ampiamente discostarsi dalle effettive necessità.

Non sarà inutile, in tema di valutazione degli impegni finanziari, un veloce confronto con la Francia, paese simile al nostro per tradizioni giuridiche, consistenza della popolazione, tasso di disoccupazione. Ebbene, la Francia dispone dal 1998 di un misura universalistica di contrasto alla povertà (introdotta dal governo *gauchiste* di Mitterand) inizialmente denominata *Revenu Minimum d'Insertion*, in seguito rinominata *Revenu de Solidarité Active* e riformata in senso ampliativo dal governo di centro-destra di Sarkozy. Ebbene l'RSA è una misura versata a tutti i residenti stabilmente in Francia (per almeno 9 mesi all'anno e da almeno 5 anni) il cui reddito è inferiore a una certa soglia.

Lo strumento è congegnato in modo tale da evitare disincentivi al lavoro e trappole della povertà, infatti il suo ammontare decresce al crescere del reddito da lavoro percepito. Prendendo a riferimento i redditi di una persona singola, il reddito-soglia a partire dal quale non si ha più diritto ad alcuna integrazione è stato pari nel 2011 a circa 1238 euro, per una famiglia di due persona la soglia era invece pari a 1733 euro mensili. Per una simile misura la Francia spende ogni anni circa 10 miliardi di euro; al cospetto di questi dati è piuttosto evidente quanto spuntate siano ad oggi le proposte italiane per fronteggiare adeguatamente e vittoriosamente lo spettro della povertà.

Certamente la questione dell'insufficienza delle risorse ad oggi disponibili è avvertita dagli stessi estensori del provvedimento, posto che il tema della "graduale estensione dei beneficiari e/o incremento del beneficio" è esplicitamente posto dal comma 2 lettera b) del disegno di legge. E' chiaro pertanto che la "misura di contrasto alla povertà" di cui oggi si discute è un progetto ancora *in fieri*, è un percorso in via di sedimentazione, sul quale è di conseguenza impossibile esprimere dei giudizi definitivi. Tuttavia alcune linee-guida della misura, già desumibili del testo in discussione, non mancano di destare talune preoccupazioni, soprattutto per la distanza che esprimono dalla esperienze sul tema maturate nel contesto europeo, nonché per l'estraneità rispetto alla numerose indicazioni che tanto la Commissione quanto il Parlamento europeo hanno dato nel corso degli ultimi anni in diverse occasioni.

E' bene infatti ricordare che, pur non avendo mai esercitato una competenza normativa in materia, l'Unione ha da tempo individuato il contrasto alla povertà e la difesa della dignità delle persone come una propria *policy* da connettersi strettamente alle altre politiche occupazionali e di crescita che i Trattati contemplano da decenni. Gli strumenti adottati per realizzare queste politiche sono in genere quelli propri del metodo di coordinamento aperto e cioè atti di indirizzo, raccomandazioni, scambio di informazioni e promozione di *best practices* per raggiungere gli obiettivi comunemente stabiliti.

Una storica raccomandazione, la n. 441/92, rappresenta ancora un punto di riferimento essenziale in materia. La raccomandazione (reiterata sostanzialmente nel 2008 in piena crisi economica, valorizzando il RMG anche come mezzo per tenere alti i consumi in funzione anticiclica) invita tutti gli Stati ad introdurre questo istituto ed offre precisi paradigmi di ordine quantitativo e qualitativo per determinarne i contorni precisi. La detta misura di salvaguardia del reddito **non può essere inferiore al 60% del reddito mediano** da lavoro dipendente valutato per ciascuno Stato; oltre all'erogazione monetaria il beneficiario deve essere eventualmente sostenuto nelle spese per l'affitto e aiutato

con forme di tariffazione agevolata nell'accesso ai servizi pubblici essenziali (luce, gas ecc.); infine anche per le spese impreviste ed eccezionali serve un aiuto pubblico in quanto il soggetto povero o a rischio di esclusione sociale si troverebbe nell'impossibilità di coprirle.

Assai importante nel precisare i contorni della detta misura di salvaguardia dei minimi vitali è la **risoluzione del Parlamento europeo del 21.10.2010** approvata con 540 voti a favore e 19 contro, che ha riaffermato la centralità di questo strumento per la coesione continentale e per fronteggiare la crisi economica internazionale. Il Parlamento europeo ha invitato tutti gli Stati che ne sono ancora privi, ad introdurre con urgenza tale diritto e tutti gli altri a mantenersi nei parametri quantitativi e qualitativi già indicati dalle due raccomandazioni del 1992 e del 2008 della Commissione.

L'intenso dibattito europeo e l'insieme delle iniziative adottate da organi dell'Unione e dagli Stati per assicurare livelli dignitosi di reddito persone a rischio di esclusione sociale rendono oggi più chiaro anche dal punto di vista sociologico chi dovrebbero essere i beneficiari di un tale diritto:

- a) disoccupati che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro;
- b) persone in difficoltà nelle cosiddette transizioni lavorative;
- c) giovani in cerca di prima occupazione;
- d) soggetti emarginati, da tempo esclusi dalla attività produttive per problemi familiari, psicologici o anche connessi all'estrema povertà dell'ambiente in cui vivono;
- e) precari e sottooccupati che non riescono a ricavare dall'attività un reddito "decente".

Il quadro europeo mostra una varietà notevole di schemi e di misure sia nelle entità (che comunque devono essere parametrare sui livelli di reddito di ciascun paese), sia riguardo le condizioni di erogabilità. Anche quando è previsto un obbligo di accettare offerte di lavoro, i paesi più avanzati a livello sociale prescrivono che tali offerte siano **coerenti con il bagaglio professionale acquisito** e con il livello di reddito precedentemente garantito.

E' altresì diffuso, specie dopo le modificazioni di queste misure operate da governi neoliberalisti e il passaggio da politiche di *welfare* (misure per la cittadinanza) a politiche di *workfare* (misure per il lavoro), l'incentivo per il sussidiato di seguire corsi di formazione professionali o percorsi di reinserimento concordati con gli uffici pubblici competenti; nei paesi più avanzati si consente ai soggetti **un'ampia scelta** anche tra istruzione superiore e/o universitaria, attività volontaria, di cura etc. in modo da

consentire alla persona di trovare il **"proprio" modo** di partecipare al benessere generale.

*

Alla luce di tali parametri di fondo e di tali esperienze concretamente attuate non si può che concludere nel senso dell'**inadeguatezza della misura proposta** nel ddl 3594. Peraltro la genericità di alcune espressioni imporrebbero una precisazione del contenuto dispositivo del provvedimento. In particolare andrebbero meglio dettagliati alcuni contorni irrinunciabili della misura, segnatamente i seguenti:

- 1) sarebbe necessario, anziché affidarsi a una non precisata "graduale estensione dei beneficiari" individuare sin d'ora, seppure con statuizione non immediatamente vincolante, la **platea dei beneficiari** cui la misura, una volta messa a regime, dovrebbe rivolgersi. A tale riguardo occorre rilevare l'insufficienza, ai fini di un effettivo ed efficace contrasto allapovertà, di un intervento limitato a persone in povertà conclamata e grave, e con rilevanti carichi familiari; tutto ciò non basta e sarebbe bene prevedere sin d'ora che obiettivo finale dell'intervento è di rivolgersi anche a soggetti "a rischio esclusione" pur se al di sopra della soglia della povertà assoluta. Il concetto di povertà assoluta non è infatti sufficiente, da solo, a decifrare la natura degli attuali fenomeni di impoverimento e marginalità cui dovrebbe rivolgersi un provvedimento di contrasto alla povertà di stampo "europeo". La costellazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale, include non solo coloro che sono stabilmente esclusi dal mercato del lavoro o che soffrono di gravi processi di deprivazione, ma anche coloro che hanno rapporti discontinui di lavoro o che percepiscono bassi salari per l'attività lavorativa prestata. Il processo in corso di precarizzazione sociale, ha progressivamente spostato il focus delle priorità dall'individuazione di particolari categorie di soggetti in stato di povertà all'individuazione di **una condizione generale di rischio**. Proprio a partire da questo l'Ue *"considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare alle disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà sociale"* e invita a realizzare programmi che compiano progressi reali *"nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo, affinché essi siano in grado di sottrarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita dignitosa"* (risoluzione del parlamento europeo del 20 ottobre 2010). L'accesso alla misura dovrebbe essere basato su criteri idonei ad evitare ogni possibile discriminazione e tali da non scoraggiare dal richiedere il sostegno determinate categorie di soggetti. La risoluzione del PE del 2010 già più

volte citata ha invitato *“gli Stati membri ad adottare azioni urgenti per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli di mancata fruizione e le loro cause (che secondo l’OCSE sono pari al 20-40% dei beneficiari potenziali) attraverso una maggiore trasparenza, informazioni e strutture di consulenza più efficaci, la semplificazione delle procedure e l’attuazione di misure e politiche per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito minimo”*. Un’importante studio promosso dalla Commissione europea (H.Frazier, E.Marlier *Minimum income schemes across EU members*) sulla conseguenze delle eccessive restrizioni all’accesso del RMG ha messo in evidenza come *“molte persone pensano ad esempio di non avere diritto al reddito e dunque di non poter essere ammissibili; che dover produrre tutta una serie di documenti per accedere a queste misure comporti una spesa e un costo in termini di tempo e denaro che non convenga nemmeno fare domanda e che le valutazioni per l’accesso sono spesso discrezionali”*. L’accesso alla misura dovrebbe essere dunque basato su criteri idonei ad evitare ogni possibile discriminazione e tali da non scoraggiare dal richiedere il sostegno determinate categorie di soggetti. La risoluzione del PE del 2010 già più volte citata ha invitato *“gli Stati membri ad adottare azioni urgenti per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli di mancata fruizione e le loro cause attraverso una maggiore trasparenza, informazioni e strutture più efficaci, la semplificazione delle procedure e l’attuazione di misure e politiche per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito minimo”*. Un legislatore accorto dovrebbe dunque istituire un sistema idoneo a superare tali possibili inefficienze e strozzature. Ad esempio la recente riforma dell’ISEE ha di molto accentuato la complicazione amministrativa per l’accesso a numerose prestazioni di assistenza sociale (ad esempio l’assegno ai nuclei familiari numerosi o l’assegno di maternità di base), con il conseguente rischio di scoraggiare dalla richiesta alcuni aventi diritto. Se effettivamente si vuole avviare un intervento legislativo di ammodernamento dei diritti sociali ed economici in grado di rispondere alla contemporaneità si rende necessaria una più attenta individuazione dei beneficiari proprio per affrontare la *“multidimensionalità”* delle povertà o del rischio povertà a partire dalla comprensione della complessità che il tema propone e dunque nella definizione di strumenti necessari a garantire una facilità di accesso degli aventi diritto.

- 2) al comma 4 lettera a) del disegno di legge si prevede opportunamente la costituzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Nulla si dice però circa il comparto o

l'ente cui la gestione della misura dovrebbe essere demandata sul piano amministrativo, né si dice quale sia l'amministrazione chiamata a confrontarsi in prima persona con l'aspirante beneficiario. Non si tratta di un elemento che può essere trascurato o, peggio, **delegato "in bianco" alla decretazione delegata**: da una scelta siffatta dipende infatti il "volto" e l'efficacia della misura in via di costruzione. Ebbene, sulla questione la generalità degli osservatori (si veda soprattutto la vasta letteratura scaturita dalla sperimentazione del RMI nei primi anni Duemila, tra tutti si può rinviare a S.Sacchi, *Reddito minimo e politiche di contrasto alla povertà*, URGE Working paper, 2005) ritiene che la gestione della misura dovrebbe essere attribuita a enti che abbiano una capacità di azione territoriale sufficientemente vasta, per eventualmente favorire percorsi di attivazione del beneficiario con proposte adeguate di tipo lavorativo o formativo. Da questo punto di vista il livello comunale, specie nei centri più piccoli, non sarebbe adeguato a rispondere a una simile esigenza al contrario i **centri per l'impiego pubblici parrebbero i migliori candidati** ad assumere il ruolo di gestori delle misure di contrasto alla povertà, anche per rendere evidente che la detta misura non è rivolta in via esclusiva a soggetti definitivamente esclusi dal mondo del lavoro. Una simile previsione è bene che venga sin d'ora inserita nella legge delega

- 3) Al comma 2, lettere a) ed e) del provvedimento è previsto che il Governo, nell'esercizio della delega richiesta, stabilisca i principi generali sulla base dei quali il beneficiario "è preso in carico" nonché il contenuto del "progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa" alla cui adesione l'erogazione dovrebbe essere condizionata. Pare alla scrivente che un simile aspetto del provvedimento sia meritevole di **maggiore e migliore puntualizzazione**. E' infatti un tema controverso e ampiamente dibattuto nei Paesi europei se i benefici di integrazione del reddito debbano essere o meno condizionati al lavoro o comunque a una attività **obbligatoria** dal momento che si riceve il beneficio. Se da un lato la "condizionatezza" di simili misure risponde all'esigenza di allocazione ottimale delle risorse, dall'altro una subordinazione troppo netta del beneficiario alle indicazioni dell'autorità amministrativa chiamata a gestire la misura, **rischia di svalutare le competenze e le aspirazioni del soggetto**, con la possibile creazione di un mercato del lavoro segmentato, destinato a soggetti emarginati, o peggio costretti ad attività para-lavorative magari sotto l'attraente designazione di "volontariato", "impegno sociale", "cittadinanza attiva" o "attività a beneficio delle comunità locali" mascherando di fatto una vessazione ai danni di coloro che potrebbero aspirare al riconoscimento di un diritto soggettivo al reddito. Storicamente il modello inglese delle ottocentesche

“poor laws”¹, per esempio, subordinava la possibilità di ottenere le misure di assistenza alla condizione che i soggetti accettassero l'internamento e la disciplina di lavoro delle cosiddette “workhouses”². Questo significava la perdita oltre che della libertà individuale dei beneficiari, anche della dignità della persona. Il problema dell'assistenza si ripropose quando il pedagogismo liberale venne eroso dai movimenti sociali operai e dal diffondersi di concezioni diverse del ruolo dello stato che portarono alla sostituzione delle *poor laws* con un sistema di servizi nuovi (il *Welfare State*). Se nell'approntare una misura universalistica di contrasto alla povertà si intende istituire un diritto sociale fondamentale, diretto a tutelare la dignità di ogni persona residente in via stabile nel territorio dello Stato, è evidente che le modalità con cui tale diritto viene assicurato devono essere coerenti con tale finalità: sono pertanto inammissibili forme di erogazione che stigmatizzano l'individuo sottoponendolo a costrizioni e controlli irrazionali, che possono distruggere l'autostima e l'autodeterminazione del soggetto. Per trovare una soluzione equilibrata al problema non va mai perso di vista il fatto che siffatte misure di contrasto alla povertà hanno come scopo precipuo quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della persona; pertanto le politiche volte a favorire l'attivazione del soggetto dovrebbero rimanere sganciate da ogni logica coercitiva e dovrebbero essere rispettose delle diverse esigenze, lasciando quindi alle persone il diritto di scegliere autonomamente quale percorso intraprendere e garantendo loro allo stesso tempo uno standard di vita dignitoso. Come saggiamente ricorda J.Lambert nella sua relazione al PE per la risoluzione sul “Coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro” (8 aprile 2009) “*la causa di un'apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali*”; come dire, la disoccupazione non è una colpa soggettiva di chi ne soffre, e non è una piaga che può essere sconfitta con incentivi di tipo meramente

¹ Un sistema assistenziale rivolto alle fasce più povere della popolazione, attuato nel Regno Unito a partire dal tardo medioevo, fino al XVI secolo. Rimase in funzione fino alla fine della II Guerra Mondiale, quando furono introdotte nuove forme di welfare state. L'avvio delle Poor Laws può essere datato a partire dal 1572, prendendo come riferimento impianti legislativi di epoca Tudor, in particolare destinati all'assistenza di mendicanti e vagabondi. Le Poor Laws in Inghilterra e Galles sono divise in due componenti definiti *Old Poor Laws* approvati durante il regno di Elisabetta I, e le *New Poor Laws*, approvate nel 1834, queste ultime ammodernate in particolare per la centralizzazione dell'assistenza e mirante alla creazione di *workhouses*. Le Poor Laws non furono abolite fino al 1948, con la promulgazione del National Assistance Act. Infatti il sistema di assistenza sociale delle Poor Laws era entrato in declino dopo l'introduzione delle riforme sul *welfare state*.

² Istituzioni concepite per fornire lavoro e assistenza ai poveri attive in Inghilterra, ma anche in Olanda e nelle colonie inglesi d'America, dal XVII al XIX secolo alle quali la *Poor Law* del 1601 assegnò il compito di occuparsi dei poveri. L'idea era che, attraverso il lavoro, i poveri avrebbe imparato le buone abitudini, così da essere “meno pigri” e “badare” a se stessi. Erano destinato alle *workhouses* anche orfani e bambini abbandonati o i figli di donne non sposate. Spesso coloro che erano nelle *workhouses* erano destinati o obbligati a lavorare saltuariamente nelle fabbriche o nelle miniere o anche in lavori destinati alla comunità locale come domestici, braccianti agricoli ecc. Ai poveri veniva fatta indossare una uniforme così che tutti sapessero che era “ospite” delle *workhouses*. Furono abolite nel XX secolo con la definitiva affermazione del *welfare state*. Dal 1948 con l'introduzione nel Regno Unito del Servizio Sanitario Nazionale molti ex edifici delle *workhouse* furono trasformati in ospedali pubblici.

psicologico. Dunque laddove vi siano forme di “condizionatezza al lavoro” o ipotesi di avviamento ad attività di tipo “sociale” queste **devono dimostrarsi all’altezza delle competenze e capacità del beneficiario e dunque dovrebbero rispondere a un qualche criterio di “congruità” rispetto alle aspettative di vita e alle esperienze del soggetto.**

- 4) Ancora reputa la scrivente che codesta Camera dei Deputati dovrebbe precisare un aspetto purtroppo indeterminato del disegno di legge e chiarire che l'erogazione di cui si discute dovrebbe avvenire su base individuale, perché la famiglia appare ormai un'unità d'analisi inadeguata a garantire la libertà dei percorsi esistenziali dei singoli, e perché una misura come quella in discussione dovrebbe avere di mira la libertà di scelta dei percorsi di vita dell'individuo stesso; l'ammontare in concreto della misura può ovviamente subire degli adeguamenti in relazione al numero di aventi diritto in seno a una stessa famiglia.

- 5) Il comma 1, lettera b) demanda al Governo “la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi ... fatta eccezione per le prestazioni legate alle condizioni di disabilità e invalidità del beneficiario”. E' questa la disposizione che ha suscitato fino ad oggi il più intenso dibattito politico, per il timore evocato da parte di taluni che questa ampia delega, stando alla sua formulazione testuale, potrebbe legittimare una riorganizzazione al ribasso o addirittura una revoca di prestazioni ormai consolidate nel panorama della spesa sociale italiana, segnatamente le pensioni di reversibilità o indirette. D'altra parte la formulazione elastica della disposizione potrebbe ugualmente tradursi in un impegno assai blando in quell'opera di semplificazione, accorpamento e razionalizzazione della spesa sociale, che è invece largamente avvertita dagli studiosi e dagli osservatori. Per ovviare a questi opposti timori, da un lato che il legislatore delegato ecceda nel “tagliare” misure acquisite o che al contrario limiti a una sostanziale irrilevanza il proprio intervento, non vi è altra strada che quella della puntualizzazione della delega, con **indicazione analitica delle misure che dovranno essere oggetto di riordino**. Al riguardo non sarà inutile richiamare che la Commissione Onofri istituita nel 1997 propose l'abrogazione immediata di misure intensamente redistributive, quali l'assegno per il nucleo familiare e la pensione sociale. Ad oggi potrebbero essere oggetto di abrogazione e riassorbimento misure a debole

efficacia redistributiva quali la *social card* o l'assegno ai nuclei familiari numerosi. Naturalmente nella puntualizzazione della delega dovrebbe essere attentamente codificata la fase di trapasso da un sistema all'altro.

In molti paesi europei il RMG è una misura strutturale ormai da decenni e laddove non ha subito particolari tagli al suo finanziamento, rimane uno dei primi baluardi di contrasto alla crisi e non a caso è presente nei paesi europei più virtuosi. Oggi vi sono alcuni paesi che intendono rendere la misura del RMG ancora più forte. Ne sono esempio l'Olanda che con 30 comuni (a partire dalla città di Utrecht) vuole sperimentare forme di reddito minimo non condizionato a particolari obblighi (per diminuire il costo della macchina burocratica in primis), la Finlandia che nel 2017 inizierà una sperimentazione per circa 180mila persone di un reddito di base, la regione francese dell' Aquitania che intende modificare l'attuale misura del RSA (Revenu de Solidarité Active) in una formula meno vincolante all'inserimento lavoro, o la Svizzera che si prepara ad un referendum che prevede addirittura un reddito per tutti coloro che sono al di sopra dei 25 anni.

Un cammino legislativo che volesse porre l'Italia al passo delle esperienze non può non tenere conto di esperienze internazionali, di un dibattito che ormai è divenuto mondiale ed armarsi di maggiore coraggio politico per andare nella direzione di istituire finalmente un nuovo diritto universale.